

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
GABINETTO DEL MINISTRO
OSSERVATORIO CONFLITTI SINDACALI
P. ZZA DELLA CROCE ROSSA, 1 - 00161 ROMA - WWW.TRASPORTI.GOV.IT



a/to: **ORSA**

data/date: **24 ottobre 2008**

c.a.:

fax: **0644104333**

n° pagine inclusa la copertina/
n° pages including this cover: **13**

da/from:

fax: **06/44234159**

note/notes:

In caso di non corretta ricezione, pregasi telefonare al n° 06/44103480 - 06/44103073
In the event of an illegible or incomplete reception, please contact telephone



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

GABINETTO DEL MINISTRO

M_INF-GABINETTO
Ufficio Diretta Collaborazione Ministro
UFFGAB
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0017774-24/10/2008-USCITA

Segreteria Nazionale

ORSA

SUA SEDE

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n° 146 come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n° 83, si trasmette a codesta organizzazione sindacale l'allegata ordinanza ministeriale n. 150T.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
(Dott. Silvio Di Virgilio)



Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Enav del giorno 28 ottobre 2008, durata 4 ore – dalle 12.00 alle 16.00 – proclamato dalla O.S. CILA-AV in data 13 settembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Enav presso il CAAV di Napoli del giorno 28 ottobre 2008, durata 4 ore – dalle 12.00 alle 16.00 – proclamato dalle RR.SS.AA. ANPCAT, LICTA, CILA-AV, SACTA in data 13 settembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Enav presso il CAAV di Palermo del giorno 28 ottobre 2008, durata 4 ore – dalle 12.00 alle 16.00 – proclamato dalle RR.SS.AA. ANPCAT, LICTA, CILA-AV, SACTA in data 13 settembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Enav presso l'ACC di Milano del giorno 28 ottobre 2008, durata 4 ore – dalle 12.00 alle 16.00 – proclamato dalla R.S.A. CILA-AV in data 13 settembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Enav presso il SAAV di Roma Fiumicino del giorno 28 ottobre 2008, durata 4 ore – dalle 12.00 alle 16.00 – proclamato dalla R.S.A. CILA-AV in data 13 settembre 2008;


VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Enav presso il SAAV di Malpensa del giorno 28 ottobre 2008, durata 4 ore – dalle 12.00 alle 16.00 – proclamato dalla R.S.A. CILA-AV in data 13 settembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Enav del giorno 28 ottobre 2008, durata 4 ore – dalle 12.00 alle 16.00 – proclamato dalla O.S. USPPI in data 14 ottobre 2008;

ATTESA la specificità del servizio di gestione del traffico aereo, in virtù della quale, in caso di interruzione, termina la fase di assistenza alla movimentazione di ogni velivolo sull'area di competenza, producendo prevedibilmente riflessi gravi sulla mobilità al di là del livello di adesione o della modalità di espletamento dell'agitazione;

PROSPETTATA nella fattispecie una sistematica e completa paralisi della circolazione aerea, nonostante gli scioperi sinora citati siano previsti con un'articolazione oraria ridotta, ma comunque inadeguata a supplire al grave pregiudizio al diritto alla mobilità dei cittadini destinatari del servizio;

VALUTATO che l'interruzione delle attività da parte degli uomini radar determina sistematicamente la soppressione di un numero inestimabile di voli nazionali, internazionali ed intercontinentali da parte di tutte le compagnie aeree, con conseguente paralisi del traffico di aeromobili sull'intero territorio nazionale, unitamente alla grave alterazione del funzionamento delle restanti prestazioni connesse al servizio interrotto;



Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO che il requisito della legittimità rappresenta un punto essenziale nella valutazione delle misure da adottare per garantire, laddove sia necessario, l'equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero, ed il godimento del diritto alla libertà di circolazione;

VISTO che allo stato attuale non emergono violazioni riconducibili alle astensioni sin qui menzionate;

PRESO ATTO in proposito che la Commissione di Garanzia, con delibera n. 07/86, ed in attesa della revisione della disciplina del settore aereo, ha espresso l'avviso che la concentrazione degli scioperi nel settore dell'assistenza al volo è consentita, nella stessa data e nello stesso orario, quando interessino lo stesso Centro di controllo e, quindi, non importino un ampliamento degli effetti dello sciopero proclamato per primo;

RITENUTO che ogni singola astensione collettiva dal lavoro, seppur attuata in conformità alla normativa vigente, incide in maniera significativa sull'operatività della struttura coinvolta, con conseguenti disagi al bacino di utenza interessato;


ANALIZZATO un contesto caratterizzato, in ordine cronologico di indizione, da un primo sciopero esteso alla generalità delle strutture Enav dislocate sul territorio, al quale si sovrappongono astensioni di personale in servizio presso distinte strutture, inferiori come area di conflitto;

STIMATO a riguardo che la mancata erogazione del servizio in siti strategici per la fluidità e la sicurezza del traffico di aeromobili come l'ACC di Milano, i SAAV di Roma Fiumicino e Malpensa, nonché i CAAV di Napoli e Palermo, è in grado di acuire ineluttabilmente l'impatto negativo sulla mobilità derivante dallo sciopero in premessa, generando effetti lesivi gravissimi nei confronti della libertà di spostamento di un bacino di utenza in tal modo esteso, non tanto per l'ampliamento dell'area del conflitto in premessa, quanto per la probabile massiccia adesione del personale aderente a sigle sindacali altrettanto rappresentative nel comparto;

VISTO lo sciopero dei piloti della Società Eurofly del giorno 28 ottobre 2008, durata 4 ore - dalle 12.00 alle 16.00 - proclamato dalla O.S. ANPAC in data 2 ottobre 2008;

STIMATO che la sospensione dal servizio da parte del suddetto personale genera una sensibile alterazione dell'operatività di una compagnia ad elevato flusso di passeggeri oltre l'articolazione oraria formale;

CONSIDERATO pertanto che l'interruzione delle prestazioni connesse al flusso di passeggeri Eurofly è in grado di generare ulteriori disservizi ad un bacino di utenza, nei confronti del quale il

Ordinanza n. 150T*Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

pregiudizio prospettato si valuta comunque già gravissimo a causa degli scioperi Enav programmati per la stessa giornata;

ANALIZZATO l'alto livello di conflittualità ed il periodo di profonda congiuntura del trasporto aereo, caratterizzato recentemente dalla complessa vicenda legata alla ristrutturazione aziendale della compagnia aerea Alitalia;

VISTO lo sciopero del personale dipendente del Gruppo F.S. del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore - dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dai delegati RSU/RSL dell'Assemblea Nazionale dei Ferrovieri in data 24 settembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia appartenente all'ISP di Milano (impianti di Milano C.le e Domodossola) del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore - dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 22 settembre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente del Gruppo F.S. di macchina e di bordo della Regione Toscana del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore - dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 1° ottobre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Marche del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore - dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 2 ottobre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo delle Divisioni Passeggeri N/I, Regionale e Cargo degli impianti della Regione Emilia Romagna del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore - dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dalla O.S. FAST in data 6 ottobre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di scorta delle Divisioni Passeggeri N/I, Regionale e Cargo della Regione Liguria del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore - dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 14 ottobre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo delle Regioni Piemonte e Valle D'Aosta del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore - dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 7 ottobre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Lazio del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore - dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 14 ottobre 2008;

Ordinanza n. 150T

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Friuli Venezia Giulia del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 13 ottobre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia dipendente dagli impianti dell'ex Compartimento di Venezia, nonché di manovra della Divisione Passeggeri N/I degli impianti di Mestre e Venezia S.L. del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 13 ottobre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente del Gruppo F.S. di macchina e di bordo della Regione Veneto del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 14 ottobre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di condotta e di bordo delle Regioni Campania e Molise del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 15 ottobre 2008;


VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di scorta della Divisione Regionale e Cargo della Regione Umbria del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 16 ottobre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo dipendente dagli impianti dell'ex Compartimento di Bari del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 15 ottobre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Sicilia del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 16 ottobre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo delle Divisioni Cargo, Passeggeri N/I e Passeggeri Regionale della Regione Abruzzo del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 16 ottobre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo delle Divisioni Passeggeri N/I, Passeggeri Regionale e Logistica della Regione Lombardia del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 15 ottobre 2008;

Ordinanza n. 150T*Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo delle Divisioni Passeggeri N/I, Regionale e Cargo degli impianti della Regione Emilia Romagna del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 16 ottobre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Divisione Regionale Sardegna del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 17 ottobre 2008;

VISTO lo sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Calabria del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA in data 16 ottobre 2008;

STIMATO che tale capillare coinvolgimento del personale addetto alla circolazione dei treni ed ai servizi collegati da nesso di strumentalità tecnica ed organizzativa con la circolazione degli stessi, è tale da produrre preoccupanti disservizi relativamente al servizio di trasporto persone su strada ferrata, con forti ripercussioni sulla regolarità del traffico sull'intera rete nazionale segnatamente nella fascia oraria 9.00-17.00;

CONSIDERATE, nell'ambito del sistema ferroviario, le difficoltà applicative per l'individuazione del carattere meramente locale di una controversia;

RITENUTO, in linea generale, che l'estensione del conflitto sorto in diversi ambiti territoriali, indipendentemente dalla rilevanza locale o nazionale delle controversie alle quali le singole azioni che le determinano sono riconducibili, giustifica un intervento ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. da parte dell'Autorità centrale, laddove si impone l'esigenza di garantire una tutela uniforme al diritto di circolazione per l'intera collettività nazionale;

CONSIDERATO il grado di interconnessione tra le varie tipologie di traffico ferroviario, caratterizzato sia da linee primarie ad alta densità e comprendenti le direttrici internazionali, nonché gli assi di collegamento tra le principali città italiane, sia da linee minori che si collocano nell'ambito dei bacini regionali, ma che connettono fittamente tra loro le direttrici principali;

RILEVATA l'eccezionalità di un quadro conflittuale caratterizzato, per la giornata del 29 ottobre p.v., da un'azione di protesta nell'ambito del servizio di trasporto ferroviario di rilevanza nazionale, a cui si sovrappone una pluralità di astensioni regionali dall'eterogeneo grado di dannosità, ma nella generalità capaci di paralizzare l'intera circolazione su strada ferrata;

Ordinanza n. 150T*Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

RISCONTRATO nella fattispecie che, in considerazione del carattere sistemico del trasporto ferroviario e della singolarità di una simile programmazione, conflitti sorti presumibilmente in un bacino locale ben si sono ampliati oltre i confini iniziali per assumere carattere interregionale;

OSSERVATA altresì nel contesto la presenza di astensioni collettive dal lavoro emerse in ambiti territoriali che per la loro caratteristica organizzativa inglobano degli importanti nodi ferroviari, e perciò in grado di comportare un blocco sistematico della circolazione di convogli ferroviari sia di medio che di lungo tragitto;

ACCERTATO che la recente migrazione di utenti del trasporto aereo dovuta al paventato rischio di inoperatività della compagnia Alitalia verso il trasporto su rotaia, peraltro concorrenziale, genera di per sé, in caso di interruzione del servizio di trasporto ferroviario, già una straordinaria penalizzazione al diritto di utilizzare mezzi di trasporto alternativi;


TENUTO ALTRESI' CONTO dell'incremento della domanda per il servizio di trasporto pubblico conseguente all'aggravio economico in capo al trasporto privato dovuto alle fluttuazioni del prezzo del carburante;

RICAVATO che in un tale articolato contesto, gli effetti ultrattivi delle astensioni collettive dal lavoro previste per il giorno 29 ottobre p.v., risulteranno notevolmente amplificati, causa l'alto livello di criticità di un periodo caratterizzato da una progressiva intensificazione del movimento di passeggeri su rotaia, con picchi di crescita della domanda per la lunga percorrenza;

STIMATA in tal modo una gravissima quanto prolungata paralisi della circolazione ferroviaria;

CONSIDERATO che tale sequenza di sospensioni delle attività connesse alla mobilità programmate in un ristretto arco temporale, associata alla sistematica cancellazione di numerosi voli nazionali, internazionali, ed intercontinentali da parte di tutte le compagnie aeree, alla soppressione di molteplici convogli ferroviari sull'intera rete nazionale, all'interruzione di qualsiasi servizio direttamente od indirettamente connesso a tali settori del trasporto pubblico nell'arco di due giornate consecutive, genera gravissimo pregiudizio all'equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti;

VALUTATA nel complesso la gravità del *vulnus* arrecabile all'utenza a causa delle proclamazioni di sciopero incidenti, a breve distanza, sia sul trasporto aereo che su quello ferroviario, e che comportano con ciò l'interruzione delle prestazioni in due servizi pubblici essenziali alternativi particolarmente incisivi per la mobilità in un ristretto arco temporale;



Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

PROSPETTATO come effetto di un siffatto *periculum* un progressivo stato di tensione degli utenti del servizio di trasporto pubblico, prevedibilmente in vana attesa presso i vari scali aeroportuali nella giornata del 28 ottobre o presso le stazioni nella giornata successiva, in quanto disinformati o persuasi dalla possibilità di una rapida riattivazione del servizio, nonostante le condizioni critiche di gestione del traffico aereo e ferroviario nelle fasce orarie interessate massimamente dalla mobilitazione del personale dipendente della Società Enav e dal Gruppo F.S.;

TENUTO CONTO che congiuntamente alla cognizione della conformità alla disciplina delle iniziative in esame ed al di là dei contenuti della controversia alla base dei singoli conflitti, l'autorità preposta non può sottrarsi, in circostanze eccezionali come questa, dal porre come prioritaria la valutazione sulla potenzialità del vulnus arrecabile ad un elevato numero di cittadini utenti, la cui esasperazione può degenerare in episodi turbativi dell'ordine pubblico;

RILEVATA la prossimità di numerose agitazioni in settori del trasporto particolarmente incisivi per la mobilità, e tali da comportare ulteriore pregiudizio al contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti costituzionalmente tutelati dei cittadini, previsti per tutto il mese di novembre 2008;

PROSPETTATA in questo caso la gravità del pregiudizio al diritto di libera circolazione per i cittadini utenti dei trasporti, e tale da determinare pesanti penalizzazioni alla mobilità nelle giornate del 28 e 29 ottobre 2008;


VALUTATO pertanto che per evitare all'utenza privazioni che si prospettano particolarmente pesanti a causa delle astensioni previste nel settore del trasporto pubblico per i giorni 28 e 29 ottobre 2008, si rende indispensabile adottare le misure necessarie a scongiurare il pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti;

RITENUTO, pertanto, opportuno intervenire ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche e integrazioni, al fine di attenuare i disagi agli utenti dei trasporti per i giorni suddetti;

VISTA la nota con la quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, ed in forza delle considerazioni suesposte, ha invitato le Organizzazioni Sindacali a differire ad altra data gli scioperi sin qui menzionati previsti per i giorni 28 e 29 ottobre 2008;

RILEVATO che la suddette Organizzazioni non hanno accolto l'invito della citata nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATA la permanenza di una situazione in grado di produrre gravi conseguenze negative in ordine al funzionamento del servizio interessato;



Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VALUTATO che, in base alle considerazioni che precedono, si rende necessario ed urgente, allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera circolazione costituzionalmente garantito, un intervento governativo ai sensi dell'art.8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;


In attuazione dell'art. 8, della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 e degli accordi in vigore;

ORDINA

1. Il differimento ad altra data dei seguenti scioperi:

- sciopero del personale dipendente della Società Enav del giorno 28 ottobre 2008, durata 4 ore – dalle 12.00 alle 16.00 – proclamato dalla O.S. CILA-AV;
- sciopero del personale dipendente della Società Enav presso il CAAV di Napoli del giorno 28 ottobre 2008, durata 4 ore – dalle 12.00 alle 16.00 – proclamato dalle RR.SS.AA. ANPCAT, LICTA, CILA-AV, SACTA;
- sciopero del personale dipendente della Società Enav presso il CAAV di Palermo del giorno 28 ottobre 2008, durata 4 ore – dalle 12.00 alle 16.00 – proclamato dalle RR.SS.AA. ANPCAT, LICTA, CILA-AV, SACTA;
- sciopero del personale dipendente della Società Enav presso l'ACC di Milano del giorno 28 ottobre 2008, durata 4 ore – dalle 12.00 alle 16.00 – proclamato dalla R.S.A. CILA-AV;
- sciopero del personale dipendente della Società Enav presso il SAAV di Roma Fiumicino del giorno 28 ottobre 2008, durata 4 ore – dalle 12.00 alle 16.00 – proclamato dalla R.S.A. CILA-AV;
- sciopero del personale dipendente della Società Enav presso il SAAV di Malpensa del giorno 28 ottobre 2008, durata 4 ore – dalle 12.00 alle 16.00 – proclamato dalla R.S.A. CILA-AV;
- sciopero dei piloti della Società Eurofly del giorno 28 ottobre 2008, durata 4 ore – dalle 12.00 alle 16.00 – proclamato dalla O.S. ANPAC;
- sciopero del personale dipendente della Società Enav del giorno 28 ottobre 2008, durata 4 ore – dalle 12.00 alle 16.00 – proclamato dalla O.S. USPPI;
- sciopero del personale dipendente del Gruppo F.S. del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dai delegati RSU/RSL dell'Assemblea Nazionale dei Ferrovieri;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia appartenente all'ISP di Milano (impianti di Milano C.le e Domodossola) del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;





Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri


- sciopero del personale dipendente del Gruppo F.S. di macchina e di bordo della Regione Toscana del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Marche del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo delle Divisioni Passeggeri N/I, Regionale e Cargo degli impianti della Regione Emilia Romagna del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dalla O.S. FAST;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di scorta delle Divisioni Passeggeri N/I, Regionale e Cargo della Regione Liguria del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo delle Regioni Piemonte e Valle D'Aosta del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Lazio del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Friuli Venezia Giulia del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia dipendente dagli impianti dell'ex Compartimento di Venezia, nonché di manovra della Divisione Passeggeri N/I degli impianti di Mestre e Venezia S.L. del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente del Gruppo F.S. di macchina e di bordo della Regione Veneto del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di condotta e di bordo delle Regioni Campania e Molise del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di scorta della Divisione Regionale e Cargo della Regione Umbria del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo dipendente dagli impianti dell'ex Compartimento di Bari del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Sicilia del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo delle Divisioni Cargo, Passeggeri N/I e Passeggeri Regionale della Regione Abruzzo del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;

Q

Ordinanza n. 150T

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

- sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo delle Divisioni Passeggeri N/I, Passeggeri Regionale e Logistica della Regione Lombardia del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
 - sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo delle Divisioni Passeggeri N/I, Regionale e Cargo degli impianti della Regione Emilia Romagna del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA;
 - sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Divisione Regionale Sardegna del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 17.00 - proclamato dalla O.S. ORSA;
 - sciopero del personale dipendente della Società Trenitalia di macchina e di bordo della Regione Calabria del giorno 29 ottobre 2008, durata 8 ore – dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dalla O.S. ORSA.
2. I dipendenti interessati sono tenuti, in attuazione di quanto ordinato nel precedente punto 1) ad effettuare tutte le prestazioni lavorative previste dai propri turni di servizio.
3. La presente ordinanza viene portata a conoscenza:
- Delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. ANPCAT, LICTA, CILA-AV, SACTA, USPPI, ANPAC, FAST;
 - Della Segreteria Nazionale della O.S. ORSA, ed a cura della stessa dovrà essere recapitata alle strutture territoriali proclamanti gli scioperi di cui al punto 1);
 - Del Gruppo F.S.;
 - Della Società Enav, ed a cura della stessa dovrà essere recapitata alle RR.SS.AA. ANPCAT, LICTA, CILA-AV, SACTA, con sede presso i CAAV di Napoli e Palermo, nonché alla R.S.A. CILA-AV presso l'ACC di Milano, i SAAV di Roma Fiumicino e di Malpensa;
 - Della Società Eurofly.
4. La presente ordinanza dovrà essere portata a conoscenza dei lavoratori a cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) mediante affissione nei luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 8, comma 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
5. A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) dovrà essere data notizia al pubblico della presente ordinanza anche attraverso gli organi di informazione.
6. In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate ai prestatori di lavoro, alle organizzazioni dei lavoratori e ai preposti al settore nell'ambito degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi, le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Ordinanza n. 150T

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) dovranno essere comunicati, entro trenta giorni dalla presente ordinanza, i nominativi dei dipendenti che eventualmente non abbiano rispettato la disposizione di cui al precedente punto 2).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Roma, 24 OTT. 2008